
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE PER CASSA E FIRMA

sino a complessivi
Euro [225.000.000,00]

IN DATA [●] 2011

TRA

[●]

(in qualità di [Banca Agente] / [Banca Finanziatrice] / [Banca Depositaria])

E

[●]

(in qualità di [Banca Finanziatrice] / [Banca Depositaria])

E

[●]

(in qualità di [Banca Finanziatrice])

E

[AREXPO S.p.A.]

(in qualità di Società Finanziata)

INDICE

Articoli	Pagina
1. Interpretazione	7
2. Linee di credito	13
3. Scopo delle linee di credito	13
4. Condizioni sospensive	14
5. Utilizzi	14
6. Rimborso.....	17
7. Cancellazione e rimborso anticipato.....	18
8. Tasso di interesse.....	19
9. Periodi di interessi	20
10. Conti del progetto.....	21
11. Movimentazione dei conti.....	22
12. Pagamenti.....	23
13. Ipoteche	24
14. Dichiarazioni e garanzie.....	24
15. Impegni	27
16. Eventi Rilevanti	28
17. Rimedi in caso di Evento Rilevante.....	30
18. Cessione del Contratto di Finanziamento.....	31
19. Comunicazioni.....	31
20. Commissioni.....	32
21. Prova del credito.....	32
22. Modifiche e rinunce	32
23. Legge applicabile e Foro competente	32
24. Trattamento tributario	33
25. Trasparenza	33
26. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	33
27. Disposizioni Varie	33
28. Conservazione del Contratto	33
29. Rinvio.....	34

Allegato	Pagina
1. Banche Finanziatrici	35
2. Schema di Richiesta di Utilizzo per la Linea Base / Linea per Cassa e Firma.....	38
3. Schema di Richiesta di Utilizzo per la Linea IVA	40
4. Rappresentanti Autorizzati.....	42
5. Conti del Progetto	43
6. Modello di certificato di conformità.....	44
7. Descrizione delle Aree	45
8. Descrizione Piano di Investimenti	46
9. Specimen atto di erogazione e quietanza	47
10. [Intenzionalmente non utilizzato]	48
11. Quote di partecipazione al capitale sociale della Società Finanziata.....	49
12. Offerta resa in sede di gara dall’Affidatario	50
13. Schema di disciplinare per la gestione dei servizi bancari.....	51
14. Modello di Garanzia a favore dei proprietari delle aree.....	56

IL PRESENTE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, da valere a tutti gli effetti di legge [e da rimanere conservato nella Raccolta del Notaio che ne autenticerà le firme] viene sottoscritto oggi, [●], in [inserire località] tra:

- (1) [AREXPO S.P.A.] " con sede in [●], Via [●], capitale sociale pari ad Euro [●] (●) [interamente sottoscritto e versato], iscritta nel Registro delle Imprese di [●] con il numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA [●] ed al R.E.A. al n. [●], in qualità di beneficiaria (qui di seguito "AREXPO" o la "Società Finanziata");

- da una parte -

- (2) [●], con sede in [●], Via [●], avente capitale sociale [interamente versato] pari ad Euro [●], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], numero di iscrizione all'Albo delle Banche [●], che interviene al presente atto in proprio, in qualità di ["Banca Agente"/"Banca Finanziatrice"/"Banca Depositaria"] (di seguito, [●]);

- dall'altra parte -

di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e ciascuna la "Parte".

PREMESSO CHE

- (A) con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della designazione da parte del Bureau International des Expositions (B.I.E.) della città di Milano a sede dell'Expo 2015, è stata istituita la società di gestione EXPO 2015 S.p.a., partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dagli Enti pubblici maggiormente interessati sotto il profilo territoriale dallo svolgimento dell'esposizione universale, ossia il Comune di Milano, **REGIONE**, la Provincia di Milano e la Camera di Commercio di Milano;
- (B) il precitato D.P.C.M. individua, altresì, gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo 2015 che si distinguono in: i) opere di preparazione e costruzione del sito Expo 2015; ii) opere viarie di accessibilità (v. allegato 1, lett. 7a, 7b, 7c, 7d, 8 bis, 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 11); iii) interventi "connessi", esterni e interni al sito Expo 2015 (rete metropolitana, rete viaria, rete ferroviaria, altre opere Expo);
- (C) in forza dell'art. 4, comma 4, del medesimo D.P.C.M. 22 ottobre 2008, EXPO 2015 S.P.A. "~~realizza~~ o fa realizzare le opere necessarie per la migliore riuscita di Expo Milano 2015 [...]", ad eccezione di quelle che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.C.M. 22 ottobre 2008, sono di competenza del Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali, presieduto dalla **REGIONE**, ossia gli interventi relativi alle opere connesse esterne al sito, nonché le opere viarie essenziali di accessibilità (v. allegato 1, lett. 7a, 7b, 7c, 7d, 8 bis, 9a, 9b, 9c, 9d);
- (D) ai fini della realizzazione delle predette opere viarie di accessibilità, di competenza del Tavolo istituzionale, l'art. 1-bis, L.R. n. 30/2008 stabilisce che la **REGIONE** "*in qualità di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale*" "*provvede tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., [...] alla realizzazione delle opere*" essenziali di accessibilità di cui alle lettere 7a, 7b, 7c, 9a, 9b, 9c, 9d, allegato 1 al D.P.C.M. 22 ottobre 2008;
- (E) il 17 ottobre 2008 il Sindaco di Milano, ai sensi dell'art. 34 D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha promosso un Accordo di programma "finalizzato a consentire la realizzazione dell'esposizione universale 2015, anche attraverso la definizione di un'adeguata disciplina urbanistica e la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento", al quale hanno successivamente aderito la **REGIONE**, la Provincia di Milano, il Comune di Rho, Poste Italiane S.p.a. ed Expo 2015 S.p.a.;
- (F) l'art. 7 comma 11 della Legge Regionale della Lombardia 5 agosto 2010, n. 13, "*al fine di agevolare*

l'acquisizione delle aree del sito EXPO Milano 2015, in modo da consentire la tempestiva realizzazione delle opere secondo il dossier di registrazione predisposto dalla società EXPO 2015 S.p.A., e contribuire alla loro valorizzazione dopo la chiusura dell'evento", ha autorizzato la Giunta regionale della Lombardia "a promuovere, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati dall'EXPO, la costituzione di una società per azioni, con sede in Milano" che "opera in raccordo con gli organi e i soggetti di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008](#)";

- (G) nella seduta del 16 aprile 2011 il Comitato per l'Accordo di programma di cui alla precedente lettera i) ha determinato di costituire una società a partecipazione pubblica maggioritaria con la possibilità per i proprietari delle aree interessate dal sito espositivo Expo 2015 di diventare azionisti della società mediante il conferimento di aree;
- (H) Fondazione Internazionale Fiera di Milano, con deliberazione del Consiglio Generale 15 aprile 2011 n. 6, ha approvato la partecipazione della Fondazione stessa alla costituenda società di cui alla precedente lettera k) mediante il conferimento delle aree di sua proprietà interessate dalla manifestazione espositiva;
- (I) la Giunta Regionale della Lombardia, in ottemperanza all'art. 7 comma 11 della L. R. 5 agosto 2010, n. 13 e alla determinazione del sopracitato Comitato per l'Accordo di programma, con deliberazione 31 maggio 2011 n. IX/1789, ha disposto di costituire la società Arexpo S.p.a. (di seguito **AREXPO**), conferendo € 2.000.000 (due milioni), attualmente pari al 100% del capitale sociale, anche in previsione della partecipazione al capitale sociale della società di altri Enti interessati e di Fondazione Fiera Internazionale di Milano;
- (J) in data 1 giugno 2011 è stata costituita AREXPO;
- (K) Belgioiosa S.r.l., con contratto sottoscritto il 13 giugno 2011, ha concesso irrevocabilmente ad AREXPO il diritto di opzione per l'acquisto delle aree ed immobili di cui Belgioiosa è proprietaria e che sono interessate dalla manifestazione espositiva;
- (L) in base all'art. 3.1. dello statuto **AREXPO** ha ad oggetto:
1. l'acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici, anche a mezzo di atti di conferimento;
 2. la messa a disposizione di dette aree alla Società Expo 2015 S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata;
 3. il monitoraggio, unitamente alla società Expo 2015 S.p.A., del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell'area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell'area medesima anche nella fase post Expo;
 4. il coordinamento, anche attraverso le competenze tecniche dei soci, del processo di sviluppo del piano urbanistico dell'area relativamente alla fase post Expo tenendo conto della disciplina urbanistica e del mix funzionale definito dalla variante urbanistica approvata mediante l'Accordo di Programma;
 5. la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo, mediante la gestione e il coordinamento di tutte le fasi successive all'evento Expo, anche attraverso la possibile alienazione, mediate procedura ad evidenza pubblica, del compendio immobiliare di proprietà della società nella fase post Expo;
 6. l'elaborazione della progettazione urbanistica dell'intervento post Expo, curando la formazione del Programma Integrato di Intervento, sia in relazione alle aree di sviluppo a destinazione residenziale/direzionale/commerciale sia in relazione alle aree di intervento pubblico;
- (M) [la Società Finanziata per l'aggiudicazione del presente contratto di finanziamento ha esperito una procedura *[aperta]* ai sensi dell'art. [●] del D.lgs. 163/2006, a seguito della quale è risultato aggiudicatario [●], con sede in [●], via [●], n. [●], come è dato constatare dagli atti del procedimento concorsuale, che

qui si abbiano per integralmente richiamati e trascritti ed in particolare dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario (l'“**Offerta Economica**”), che si allega al presente atto sotto la lettera [●], onde formarne parte integrante e sostanziale];

(N) [●];

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento.

1.2 Definizioni

Ai fini del presente Contratto di Finanziamento, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

*[“**Accordo di Cessione di Crediti IVA**” indica l'accordo di cessione in garanzia dei crediti della Società Finanziata nei confronti della competente autorità tributaria a titolo di Crediti IVA, per scrittura privata autenticata tra, inter alios, la Società Finanziata [e la Banca Agente] [in forma e per sostanza soddisfacenti per la Banca Agente], e i successivi atti di cessione ivi previsti, che saranno effettuati da aprte della Società Finanziata secondo le modalità ivi prescritte.]*

“**Accordo di Programma**” indica l'accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (*testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) sottoscritto in data [●] tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rho, Società Poste Italiane S.p.A. e con l'adesione di Società Expo 2015 S.p.A. e Società Arexpo S.p.A., finalizzato a consentire la realizzazione dell'esposizione universale 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'intervento.

“**Aree**” indica [●].

“**Atto di Ipoteca**” indica ciascun atto di costituzione di ipoteca tra la Società Finanziata e [la Banca Agente / le Banche Finanziatrici] in forza del quale viene costituita da parte della Società Finanziata in favore delle [Parti Finanziarie] un'ipoteca di [primo] grado [sostanziale] sulle Aree acquisite da parte della Società Finanziata.

“**Banca Agente**” indica [●].

“**Banche di Maggioranza**” indica in qualunque momento, le Banche Finanziatrici le cui Quote di Partecipazione in totale superino il [●]% della Quota di Partecipazione Complessiva.]

“**Conti del Progetto**” indica:

- (a) [il Conto Indennizzi];
- (b) il Conto IVA;
- (c) il Conto Ricavi;
- (d) ogni altro conto che sia previsto nell'ambito dei Documenti di Progetto.

"Conto Indennizzi" indica il conto corrente di cui all'Allegato [●] (*Conti del Progetto*).

"Conto IVA" indica il conto corrente di cui all'Allegato [●] (*Conti del Progetto*).

"Conto Ricavi" indica il conto corrente di cui all'Allegato [●] (*Conti del Progetto*).

"Contratti di Compravendita delle Aree" indica [●].

"Contratto di Finanziamento" indica il presente contratto.

"Credito IVA" indica qualsiasi credito vantato dalla Società Finanziata nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria Italiana in conseguenza dell'IVA pagata in relazione al Progetto al netto dell'IVA a debito su fatture emesse dalla Società Finanziata e di altre eventuali compensazioni concordate con la [Banca Agente].

"Data di Efficacia" indica la data in cui risulteranno soddisfatte tutte le condizioni sospensive di cui all'Articolo [●] (*Condizioni Sospensive*) ai fini del primo Utilizzo.

"Data di Erogazione" indica, in relazione a ciascun Utilizzo, la data in cui l'importo di tale Utilizzo viene erogato alla Società Finanziata ai sensi del presente Contratto di Finanziamento.

"Data di Pagamento degli Interessi" indica, in relazione a ciascun Utilizzo, l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi. Nel caso in cui una Data di Pagamento degli Interessi non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento degli interessi sarà considerato come dovuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (ovvero, nel caso in cui il Giorno Lavorativo immediatamente successivo cada nel mese successivo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente), con relativa estensione (o riduzione) del Periodo di Interessi sino al giorno precedente il pagamento; l'eventuale Periodo di Interessi successivo decorrerà dalla data del pagamento così posticipato o anticipato.

"Data di Richiesta Utilizzo" indica la data in cui la Richiesta di Utilizzo è ricevuta dalla [Banca Agente/Banca Finanziatrice].

"Data di Rilevazione" indica il secondo Giorno Lavorativo precedente la decorrenza di ogni Periodo di Interessi.

"Data di Rimborso" indica (i) per la Linea Base e per la Linea per Cassa e Firma, la relativa Data di Scadenza Finale, (ii) per la Linea IVA ciascuna delle date in cui verrà effettuato un rimborso ai sensi dell'articolo 6.2 del presente Contratto di Finanziamento.

Nel caso in cui una Data di Rimborso non cada in un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà considerato come dovuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

"Data di Scadenza Finale" indica:

- (a) in relazione alla Linea Base [il 31 dicembre 2017],
- (b) [in relazione alla Linea per Cassa e Firma [il 31 dicembre 2017]],
- (c) in relazione alla Linea IVA [il 31 dicembre 2017]

"Data di Sottoscrizione" indica la data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento.

"Documenti di Garanzia" indica:

-
- (a) l'Atto di Ipoteca;
 - (b) [l'Accordo di Cessione di Crediti IVA]
 - (c) ogni altro atto e/o documento che le Parti concordano di includere nella definizione di "Documenti di Garanzia".

"Documenti Finanziari" indica:

- (a) il presente Contratto di Finanziamento;
 - (b) i Documenti di Garanzia;
- ed
- (c) ogni altro contratto, atto o documento che le Parti concorderanno di includere nella definizione di "Documenti Finanziari".

["Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole" indica le conseguenze dirette di qualsiasi evento, circostanza o avvenimento che, secondo il ragionevole e motivato giudizio delle[Banche Finanziatrici], possano compromettere in misura significativa la capacità della Società Finanziata di adempiere le proprie obbligazioni di pagamento derivanti dai Documenti Finanziari.]

"Euro" indica la valuta unica adottata dagli stati membri dell'Unione Economica e Monetaria a partire dal 1 gennaio 1999, ai sensi del Trattato di Roma come modificato ai sensi della L. n. 433/1997 e del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

"Evento Rilevante" indica ciascun evento, fatto o circostanza identificato come tale ai sensi dell'Articolo [●] (*Eventi Rilevanti*).

"Evento Rilevante Potenziale" indica qualsiasi situazione, evento o circostanza che unicamente con il trascorrere di un periodo di tempo e/o la ricezione di una comunicazione da parte di un terzo e/o l'adozione di una qualsiasi decisione da parte di una qualsiasi autorità competente e/o qualsiasi combinazione di tali circostanze verrebbe concretamente a costituire un Evento Rilevante, fermo restando che nessun Evento Rilevante Potenziale potrà ritenersi verificato ai sensi del presente Contratto di Finanziamento nel periodo di tempo durante il quale l'accertamento delle situazioni, eventi o circostanze in argomento viene concretamente effettuato.

"Garanzia a Favore dei Proprietari delle Aree" indica ciascuna fideiussione [sostanzialmente conforme allo *specimen* di cui all'Allegato [14] (*Modello di Garanzia a Favore dei Proprietari delle Aree*), emessa in favore del pertinente Proprietario delle Aree in conformità ai termini ed alle condizioni di ciascun pertinente Contratto di Compravendita delle Aree a garanzia del pagamento differito del corrispettivo (o di parte di questo) ivi contemplato

"Garanzia" indica qualsiasi diritto reale di garanzia, gravame, privilegio, qualsiasi contratto con causa esclusiva di garanzia e qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità esclusiva o l'effetto di costituire un bene in garanzia nell'interesse del costituente o di terzi, ad esclusione in ogni caso dei vincoli e privilegi di legge.

"Garanzie Consentite" indica:

- (a) le Garanzie in favore delle Parti Finanziarie previste dai Documenti di Garanzia;
- (b) qualsiasi altra Garanzia eventualmente consentita preventivamente [per iscritto dalla Banca Agente].

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (diverso da un sabato e una domenica) in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e La Spezia e purché non risulti quale giorno festivo ai sensi del Sistema TARGET (Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).

"Imposta Sostitutiva" indica l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

"Indebitamento" indica, in relazione a qualsiasi soggetto, l'indebitamento relativo a:

- (a) fondi presi a prestito da tale soggetto;
- (b) qualsiasi titolo obbligazionario (non mera obbligazione contrattuale), *commercial paper*, titoli di prestito, o analoghi titoli di debito emessi da tale soggetto;
- (c) finanziamento di credito documentario o per accettazione, sconto di effetti o finanziamento per *factoring* in cui tale soggetto sia la parte debitrice;
- (d) debiti relativi a pagamento di beni e servizi acquistati da tale soggetto ove tali pagamenti siano posticipati per un periodo superiore a 270 (duecentosettanta) giorni;
- (e) contratti di locazione finanziaria (relativi a terreni, macchinari, apparecchiature o altro);
- (f) fidejussioni, obbligazioni, impegni o lettere di credito *stand-by* a garanzia delle obbligazioni finanziarie di tale soggetto in connessione alla esecuzione di contratti;
- (g) linee di credito su conti bancari o altri conti correnti; e
- (h) gli strumenti di copertura del rischio di tasso di cambio o di interesse compresi *swaps*, *caps* e *collars*;

in ciascun caso a condizione che nessun calcolo che utilizzi la presente definizione di Indebitamento comprenda alcuna delle voci di cui ai precedenti punti da (a) ad (h) più di una volta in qualunque di detti calcoli.

"Indebitamento Consentito" indica:

- (a) l'Indebitamento derivante alla Società Finanziata dai Documenti Finanziari;
- (b) qualsiasi altro Indebitamento al fine di finanziare gli investimenti previsti nel Piano degli Investimenti[, *consentito dalla [Banca Agente]]*.

"Indennizzi" indica:

- (a) gli indennizzi eventualmente percepiti dalla Società Finanziata in conseguenza (i) della nazionalizzazione, (ii) dell'esproprio, (iii) dell'acquisto obbligatorio, (iv) del sequestro o confisca parziale o totale di tutto o parte del Progetto;
- (b) qualunque somma, percepita dalla Società Finanziata in conseguenza del rifiuto, revoca, annullamento, sospensione o modifica di un Permesso o come conseguenza di qualunque avviso o ordine ufficiale relativo a mutamenti o limitazioni del Progetto; e
- (c) qualunque somma, percepita dalla Società Finanziata in conseguenza di (i) qualunque remissione, annullamento, modifica, sospensione o estinzione di qualsiasi diritto, servitù o patto di cui

beneficia tutto o parte del Progetto (con l'eccezione di somme relative all'Indennità), di (ii) qualunque limitazione di servitù o diritto concesso, ovvero influente sul, Progetto o parte di esso, ove tale somma non sia utilizzata per acquisire un diritto, servitù o patto equivalente a quello relativamente al quale è stata ricevuta.

"Indennizzi Assicurativi" indica ogni e qualsiasi risarcimento per danni, indennizzo o altra somma ricevuta a qualsiasi titolo ed in ogni momento dalla Società Finanziata ai sensi delle Assicurazioni del Progetto, fatta eccezione per gli importi relativi alle polizze di copertura della responsabilità civile che siano per legge destinati ai terzi danneggiati.

"Interessi di Mora" ha il significato di cui all'Articolo 8.4 (Interessi di Mora).

"Istituti di Riferimento" indica [●], [●], [●].

"IVA" indica l'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue modifiche e/o integrazioni.

"Legge Fallimentare" indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dalla Legge n. 80 del 14 Maggio 2005, dal D.Lgs n. 5 del 9 gennaio 2006 e come di volta in volta modificato e/o integrato.

"Linea Base " o **"Linea A"** indica la linea di credito di cui all'Articolo 2.1(a)(i).

"Linea IVA" o **"Linea B"**Indica la linea di credito di cui all'Articolo 2.1(a)(ii).

"Linea per Cassa e Firma" o **"Linea C"**indica la linea di credito di cui all'Articolo 2.1(a)(iii).]

"Linee di Credito" indica la Linea Base, la Linea IVA [e la Linea per Cassa e Firma].

"Margine" indica:

- (a) per la Linea Base: [●] punti base in ragione d'anno.
- (b) per la Linea IVA: [●] punti base in ragione d'anno.

"Parti Finanziarie" indica, collettivamente le Banche Finanziatrici, la Banca Depositaria e la Banca Agente.

"Periodo di Interessi" indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi dell'Articolo [9] (*Periodi di Interessi*).

"Piano degli Investimenti" indica il programma di interventi finalizzato a consentire la realizzazione dell'esposizione universale 2015, come meglio descritto nell'Accordo di Programma

"Principi Contabili" indica i principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e, ove mancanti, i principi contabili predisposti dall'International Accounting Standard Committee (I.A.S.C.).

"Proprietari delle Aree" indica [●]

"Quota di Partecipazione" indica, con riferimento a ciascuna delle Banche Finanziatrici, la relativa quota di partecipazione alla Linea Base, alla Linea IVA, alla Linea per Cassa e Firma, come indicata all'Allegato 1 del presente Contratto di Finanziamento.

"Quota di Partecipazione Complessiva" indica l'importo complessivo delle Quote di Partecipazione Complessiva alla Linea Base, delle Quote di Partecipazione Complessiva alla Linea IVA, delle Quote di Partecipazione Complessiva alla Linea per Cassa e Firma pari ad Euro [225.000.000,00]([●]/00).

"Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea Base " indica l'importo complessivo delle Quote di Partecipazione alla Linea pari ad Euro [130.000.000,00]([●]/00) alla Data di Sottoscrizione.

"Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea IVA" indica l'importo complessivo delle Quote di Partecipazione alla Linea IVA pari ad Euro [35.000.000,00]([●]/00) alla Data di Sottoscrizione.

"Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea per Cassa e Firma" indica l'importo complessivo delle Quote di Partecipazione alla Linea per Cassa e Firma pari ad Euro [60.000.000,00]([●],00) alla Data di Sottoscrizione.]

"Rappresentante Autorizzato" indica ciascuno dei soggetti, indicati all'**Allegato [●]**, aventi i poteri di sottoscrivere validamente in nome e per conto della Società Finanziata la Richiesta di Utilizzo, le richieste di rimborso e ogni altra comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento o in relazione a esso. La nomina o la sostituzione di un Rappresentante Autorizzato dovranno essere comunicate per iscritto dalla Società Finanziata alla Banca Agente e avranno efficacia il Giorno Lavorativo successivo a tale comunicazione.

"Relazione Notarile" indica la relazione notarile ventennale redatta da un Notaio di gradimento delle Parti ed avente ad oggetto ciascuna delle Aree oggetto dei Contratti di Compravendita delle Aree.

"Richiesta di Utilizzo" indica la richiesta di Utilizzo della Linea Base, della Linea per Cassa e Firma, della Linea IVA da parte della Società Finanziata ai sensi dell'Articolo [●] (*Utilizz~~zi~~*), redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato [●]**.

"Tasse" indica tutte le tasse, tributi, imposte, dazi, diritti ed oneri, attuali o futuri, di natura fiscale, unitamente ai relativi interessi e penalità.

"Tasso di Interesse" ha il significato di cui all'Articolo 8.1 (*Determinaz~~zi~~ione*).

"Utilizzo" indica ciascuna erogazione, a favore della Società Finanziata, di somme a valere sulla Linea Base e/o sulla Linea IVA e/o sulla Linea per Cassa e Firma.

1.3 Titoli

I titoli degli Articoli e dei paragrafi del presente Contratto di Finanziamento sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.

1.4 Altre norme interpretative

Nel presente Contratto di Finanziamento, ove non risulti altrimenti:

- (a) l'espressione "*disposizione di legge o regolamentare*" indica qualsiasi disposizione di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, avente forza di legge o di regolamento a livello nazionale o locale, in qualsiasi materia;
- (b) il termine "*procedura concorsuale*" indica il fallimento, l'amministrazione controllata, l'amministrazione straordinaria e ogni altra procedura concorsuale o procedura avente effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali ai sensi della legge italiana, ivi inclusa la richiesta ai creditori di concordati o moratorie anche extra-giudiziali;

-
- (c) il termine "*provvedimento amministrativo*" indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità amministrativa o regolamentare a livello nazionale o locale;
 - (d) il termine "*provvedimento giudiziario*" indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità giudiziale ordinaria, amministrativa o speciale;
 - (e) il termine "*contenzioso*" indica qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o amministrativo (ivi compresi a titolo esemplificativo procedure esecutive, di sequestro o confisca, procedimenti di volontaria giurisdizione, procedure previste da accordi sindacali o da disposizioni di legge o regolamentari in materia sindacale o di diritto del lavoro e procedure di soluzione delle controversie diverse dall'arbitrato) pendente innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ordinaria o speciale, autorità fiscale, organo che svolga funzioni giurisdizionali o arbitro o collegio arbitrale;
 - (f) i riferimenti a "*Articoli*", "*Premesse*", "*Allegati*" e "*Paragrafi*" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi del presente Contratto di Finanziamento;
 - (g) gli obblighi di informativa posti a carico della Società Finanziata sono da intendersi nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia; e
 - (h) ogni termine definito ed utilizzato nel presente Contratto di Finanziamento al singolare dovrà intendersi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa; e
 - (i) ogni riferimento nel presente Contratto di Finanziamento al consenso della Banca Agente o ad accordi con la Banca Agente dovrà intendersi come consenso scritto e come accordo sancito per iscritto.

2. LINEE DI CREDITO

2.1 La Linea Base, la Linea IVA, la Linea per Cassa e Firma

- (a) Ai termini e subordinatamente alle condizioni previste dal presente Contratto di Finanziamento, le Banche Finanziatrici concedono alla Società Finanziata:
 - (i) la Linea Base per un importo massimo pari alla Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea Base;
 - (ii) la Linea IVA per un importo massimo pari alla Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea IVA
 - (iii) la Linea per Cassa e Firma per un importo massimo pari alla Quota di Partecipazione Complessiva alla per Firma

3. SCOPO DELLE LINEE DI CREDITO

3.1 Scopo

- (a) La Società Finanziata dovrà utilizzare la Linea Base esclusivamente per finanziare i costi connessi alla realizzazione del Piano degli Investimenti, comprensivi del costo di acquisizione delle Aree e del pagamento delle opere infrastrutturali [e di urbanizzazione]
- (b) La Società Finanziata dovrà utilizzare la Linea IVA esclusivamente per finanziare l'IVA relativa ai costi connessi alla realizzazione del [*Piano degli Investimenti*].

-
- (c) La Società Finanziata dovrà utilizzare la Linea per Cassa e Firma a propria discrezione:
- (i) sia per cassa, al fine di fronteggiare esigenze finanziarie generiche;
 - (ii) sia per firma, al fine di richiedere l'emissione da parte delle Banche Finanziatrici [ove del caso per il tramite della Banca Agente quale banca emittente], nei limiti di cui alla Quota di Partecipazione alla Linea per Cassa e Firma, e su richiesta della Società Finanziata, delle Garanzie a Favore dei Proprietari delle Aree ai sensi di quanto previsto nei relativi Contratti di Compravendita delle Aree.

4. CONDIZIONI SOSPENSIVE

L'obbligazione di ciascuna delle Banche Finanziatrici di effettuare l'Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle condizioni di seguito elencate, che si intendono nell'esclusivo interesse delle Banche Finanziatrici e che potranno, pertanto, essere oggetto di rinuncia totale o parziale, anche condizionata, in occasione del primo o dei successivi Utilizzi, senza che ciò pregiudichi il diritto delle Banche Finanziatrici di richiedere l'adempimento di tali condizioni, in tutto o in parte, in relazione agli altri Utilizzi:

- (a) alla prima Data di Richiesta Utilizzo, la Banca Agente abbia ricevuto tutti i documenti elencati nell'**Allegato [●](Parte I)** in forma e di contenuti ritenuti soddisfacenti dalla Banca Agente medesima, come confermato per iscritto dalla Banca Agente alla Società Finanziata su richiesta della stessa anteriormente alla prima Data di Richiesta Utilizzo;
- (b) a ciascuna Data di Richiesta Utilizzo, compreso la prima la Banca Agente abbia ricevuto tutti i documenti elencati nell'**Allegato [●] (Parte II)** in forma e di contenuti ritenuti soddisfacenti dalla Banca Agente medesimo, come confermato per iscritto dalla Banca Agente alla Società Finanziata su richiesta della stessa anteriormente alla relativa Data di Richiesta Utilizzo;
- (c) a ciascuna Data di Richiesta Utilizzo ed a ciascuna Data di Erogazione:
 - (i) non sia in essere, né si verifichi in conseguenza dell'Utilizzo, alcun Evento Rilevante;
 - (ii) non sia in essere, né si verifichi in conseguenza dell'Utilizzo, alcun Evento Rilevante Potenziale;
 - (iii) non sia in essere, né si verifichi in conseguenza dell'Utilizzo, alcun Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole e
 - (iv) ognuna delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo [●] (*Dichiarazioni e garanzie*) sia completa e conforme al vero.

5. UTILIZZI

5.1 Periodo di Utilizzo

La Società Finanziata potrà utilizzare rispettivamente la Linea Base, la Linea IVA e la Linea per Cassa e Firma nel corso del rispettivo Periodo di Utilizzo mediante invio alla Banca [*Agente*], almeno [3 *(tre)*] Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, di una Richiesta di Utilizzo debitamente compilata e sottoscritta come indicato all'Articolo 5.2 che segue.

5.2 Richiesta di Utilizzo

- (a) Una Richiesta di Utilizzo relativa alla Linea Base e/o alla Linea IVA e/o alla Linea per Cassa e Firma sarà considerata debitamente compilata solo qualora:
- (i) indichi gli scopi per i quali verrà utilizzato ciascun ammontare richiesto ai sensi delle Linea Base e/o della Linea IVA e/o della Linea per Cassa e Firma conformemente a quanto previsto ai sensi dell'Articolo 3.1 che precede e la relativa tempistica;
 - (ii) indichi una Data di Erogazione che sia un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Utilizzo;
 - (iii) per effetto dell'Utilizzo (i) l'importo complessivamente erogato della Linea Base non superi la Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea Base, (ii) l'importo complessivamente erogato della Linea IVA non superi la Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea IVA; (iii) l'importo complessivamente erogato della Linea per Cassa e Firma non superi la Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea per Cassa e Firma
 - (iv) il Periodo di Interessi indicato sia conforme a quanto previsto all'Articolo 9.2 (*Periodi di Interessi*); e
 - (v) l'importo richiesto non sia inferiore a Euro [●] (●) e se superiore, l'ammontare eccedente sia pari a Euro [●] (●) o multipli di Euro [●] (●), eccezion fatta per l'ultima Richiesta di Utilizzo.
- (b) La Società Finanziata in ciascun mese solare e fatta eccezione per l'ultima Richiesta di Utilizzo, non potrà effettuare più di:
- (i) [●] Richieste di Utilizzo a valere sulla Linea Base;
 - (ii) [●] Richieste di Utilizzo a valere sulla Linea IVA;
 - (iii) [●] Richieste di Utilizzo a valere sulla Linea per Cassa e Firma;
- (c) Ciascuna Richiesta di Utilizzo effettuata ai sensi dei Paragrafi che precedono, una volta ricevuta dalla Banca [*Agente*], sarà irrevocabile.
- (d) A titolo meramente indicativo si riporta che il profilo di utilizzo della Linea Base sia articolato nei termini che seguono:
- (i) anno 2011: sino ad € 80.000.000,00 ([ottantamiloni]/00);
 - (ii) anno 2012: sino ad € 10.000.000,00 ([diecimiloni]/00);
 - (iii) anno 2013: sino ad € 10.000.000,00 ([diecimiloni]/00);
 - (iv) anno 2014: sino ad € 10.000.000,00 ([diecimiloni]/00)
 - (v) anno 2015: sino ad € 20.000.000,00 ([ventimiloni]/00)

5.3 Utilizzi della Linea Base e/o della Linea IVA e/o della Linea per Cassa e Firma

Ricevuta una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'Articolo 5.2 che precede, la Banca [*Agente*]:

-
- (a) ne trasmetterà prontamente copia alle Banche Finanziatrici, unitamente all'indicazione dell'importo che ciascuna Banca Finanziatrice dovrà rendere disponibile in proporzione alla rispettiva Quota di Partecipazione alla Linea Base, alla Linea IVA, alla Linea per Cassa e Firma a secondo del caso;
 - (b) ciascuna Banca Finanziatrice dovrà rendere disponibile l'importo di rispettiva competenza con valuta alla Data di Erogazione sul conto corrente indicato dalla Banca Agente con la comunicazione di cui al Paragrafo (a) che precede.

5.4 Atto di erogazione e quietanza

A fronte di ciascun utilizzo del Finanziamento, la Società Finanziata rilascerà apposito atto di erogazione e quietanza sottoscritto >> [da un proprio rappresentante autorizzato]/[dal proprio [legale rappresentante] pro tempore] <<.

In ciascun atto di erogazione e quietanza saranno definiti il tasso nominale annuo da applicare alla relativa erogazione, il piano di rimborso dell'importo erogato e gli oneri finanziari maturati sulla stessa, da calcolarsi sulla base di quanto previsto al successivo comma.

Gli interessi da applicare a ciascuna erogazione del finanziamento saranno calcolati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360 sulla base del tasso nominale annuo finanziariamente equivalente al tasso EURIBOR a 6 mesi calcolato con riferimento alla curva dei tassi swap in Euro – riportati alla pagina ISDAFIX2 del Circuito Reuters e rilevanti alle ore 11:00 del giorno lavorativo bancario antecedente la data di sottoscrizione di ciascun atto di erogazione e quietanza – maggiorato di [●] punti percentuali annui. L'equivalenza dovrà tenere conto della periodicità di pagamento degli interessi e della durata delle *tranche* di finanziamento.

5.5 Condizioni particolari relative al primo Utilizzo della Linea Base

In deroga a quanto previsto agli articoli 4 (*Condizioni sospensive*) e art. 5.1 (*Periodo di Utilizzo*), le Parti si danno vicendevolmente atto che a valere sulla Linea Base e contestualmente alla stipula del presente Contratto di Finanziamento viene erogata a favore della Società Finanziata la somma di Euro [60.000.000,00] ([sessantamiloni]/00).

Al riguardo la Società Finanziata dichiara di aver ricevuto dalle [Banche Finanziatrici] la somma di Euro [60.000.000,00] ([sessantamiloni]/00), rilasciandone ampia quietanza con la sottoscrizione del presente atto [ed impegnandosi a rinnovare tale dichiarazione rilasciando tempestivamente il relativo atto di erogazione e quietanza di cui al precedente articolo 5.4 (*Atto di erogazione e quietanza*)].

5.6 Escussione di una Garanzie a Favore dei Proprietari delle Aree

Ciascun importo corrisposto dalle Banche Finanziatrici in favore di un Proprietario delle Aree per effetto dell'escussione di una Garanzia a Favore dei Proprietari delle Aree:

- (a) verrà regolato in conformità al regime degli utilizzi di equivalente importo a valere sulla pertinente linea per cassa e, pertanto, tali importi saranno rimborsati secondo le modalità di cui all'articolo 6 (*Rimborso*) del presente Contratto di Finanziamento; e
- (b) si intenderà soggetto a tutte le previsioni del presente Contratto applicabili alle linee per cassa.

6. RIMBORSO

6.1 Rimborso delle Linee Base [e della Linea per Cassa e Firma]

- (a) Fermo restando quanto previsto agli Articoli 6.3 (*Generale*) e 7 (*Cancellazione e rimborso anticipato*) del presente Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata dovrà rimborsare l'importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulla Linea Base e sulla Linea per Cassa e Firma in un'unica soluzione rispettivamente alla Data di Scadenza Finale della Linea Base ed alla Data di Scadenza Finale della Linea per Cassa e Firma.

6.2 Rimborso della Linea IVA

- (a) *[Fermo restando quanto previsto agli Articoli 6.3 (Generale) e 7 (Cancellazione e rimborso anticipato) del presente Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata dovrà rimborsare l'importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulla Linea IVA all'atto dell'incasso dei rimborsi IVA provenienti dall'Amministrazione Finanziaria e/o all'atto e nell'ammontare di qualsivoglia eventuale compensazione effettuata, anche infragruppo..]*
- (b) Con riferimento a quanto previsto al Paragrafo (a) che precede la Società Finanziata dovrà fornire alla Banca Agente tutte le informazioni relative ai pagamenti IVA ricevuti ed effettuati ed ai Crediti IVA incassati alla data di scadenza di ciascun Periodo di Interessi relativo alla Linea IVA.
- (c) La Società Finanziata dovrà in ogni caso rimborsare integralmente l'importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulla Linea IVA e non ancora rimborsate ai sensi del Paragrafo (a) che precede, alla Data di Scadenza Finale.]

6.3 Generale

Ferme restando le disposizioni del presente Contratto di Finanziamento, ogni e qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Contratto di Finanziamento (ivi incluso l'importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulle Linee di Credito, non ancora rimborsato) dovrà essere rimborsato integralmente alla rispettiva Data di Scadenza Finale.

6.4 Disponibilità delle Linee di Credito

Qualsiasi importo delle Linee di Credito rimborsato ai sensi del presente Articolo 6 (*Rimborso*) che precede *[(con esclusione dei rimborsi degli importi relativi alla Linea IVA durante il Periodo di Utilizzo)]* ovvero qualsiasi importo delle Linee di Credito rimborsato anticipatamente ai sensi del seguente Articolo 7 (*Cancellazione e rimborso anticipato*) non potrà essere nuovamente erogato e/o reso disponibile e comporterà l'automatica cancellazione delle Linee di Credito (con esclusione dei rimborsi degli importi relativi alla Linea IVA durante il Periodo di Utilizzo) per un importo corrispondente all'importo rimborsato e/o cancellato.

6.5 *[Rinnovazione della disponibilità della Linea IVA]*

Qualsiasi importo a valere sulla Linea IVA rimborsato ai sensi dell'Articolo 6.2 (Rimborso delle Linee di Credito) che precede, potrà essere nuovamente erogato, purché la relativa Richiesta di Utilizzo sia presentata in conformità a quanto previsto ai sensi dell'Articolo 5.2 che precede in modo che la relativa erogazione avvenga entro e non oltre l'ultimo giorno del relativo Periodo di Utilizzo.]

7. CANCELLAZIONE E RIMBORSO ANTICIPATO

7.1 Cancellazione

Gli importi delle Quote di Partecipazione alle Linee di Credito non utilizzati saranno automaticamente e integralmente cancellati alla scadenza del relativo Periodo di Utilizzo.

7.2 Rimborso anticipato facoltativo

- (a) La Società Finanziata potrà rimborsare anticipatamente le Linee di Credito, in tutto o in parte, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7.4 (*Oneri derivanti dal rimborso anticipato*) e previo invio alla Banca Agente, non meno di [30] ([trenta]) giorni prima della data di rimborso anticipato, di una richiesta di rimborso.
- (b) Gli importi destinati a rimborso anticipato facoltativo ai sensi del paragrafo (a) che precede saranno imputati alla riduzione delle Linee di Credito *pro quota* e proporzionalmente al debito residuo.
- (c) Le richieste di rimborso, una volta ricevute dalla Banca Agente, saranno irrevocabili.

7.3 Rimborso anticipato obbligatorio

- (a) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva a qualsiasi titolo di *[indennità]* e/o *[indennizzi]*, dovrà imputare l'importo corrispondente al rimborso anticipato obbligatorio *pro quota* della Linee di Credito.
- (b) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva a qualsiasi titolo indennizzi e penali, *[di ammontare unitario pari o superiore ad Euro [●] (●)]*, dovrà imputare l'importo corrispondente al rimborso anticipato obbligatorio delle Linee di Credito, a meno che il relativo ammontare non sia destinato a scopi concordati con le Banche Finanziatrici.
- (c) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva a qualsiasi titolo indennizzi assicurativi *[per un ammontare complessivo annuo superiore a Euro [●] (●) (con esclusione degli Indennizzi Assicurativi relativi a perdite di profitto e/o business interruption)]*, la Società Finanziata dovrà imputare tali importi al rimborso anticipato obbligatorio delle Linee di Credito, a meno che la Società Finanziata non fornisca evidenza documentale alla Banca Agente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal pagamento del relativo indennizzo assicurativo, della possibilità di riparare il danno a cui l'indennizzo assicurativo si riferisce.
- (d) La Banca Agente provvederà, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della tale comunicazione di cui al Paragrafo (b) che precede, a
 - (i) confermare alla Società Finanziata l'adeguatezza dell'evidenza ricevuta e quindi ad autorizzare l'utilizzo del relativo Indennizzo Assicurativo come richiesto; ovvero
 - (ii) comunicare alla Società Finanziata l'eventuale motivato dissenso; o
 - (iii) in caso di incompletezza delle informazioni ricevute, richiedere ulteriori informazioni. In questo ultimo caso il termine di cui al presente paragrafo ridecorrerà dal giorno di ricevimento da parte della Banca Agente delle informazioni richieste.
- (e) Nel caso in cui la Società Finanziata effettui una cessione (totale o parziale) delle Aree, dovrà imputare i proventi di tale cessione al rimborso anticipato obbligatorio delle Linee di Credito.
- (f) Ciascun importo rimborsato anticipatamente ai sensi dei Paragrafi (a)(b)**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**(c) ed (e) che precedono sarà imputato al rimborso di qualunque ammontare

dovuto, a qualunque titolo, proporzionalmente a valere sulle Linee di Credito nel seguente ordine di priorità:

- (i) Linea Base;
 - (ii) Linea per Cassa e Firma;
 - (iii) Linea IVA.
- (g) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva qualunque rimborso di Crediti IVA, la Società Finanziata dovrà imputare l'importo corrispondente al rimborso anticipato obbligatorio della Linea IVA al termine del relativo Periodo di Interessi in corso.
- (h) Nel caso in cui ai sensi di qualsiasi disposizione di legge o regolamentare, provvedimento amministrativo o giudiziario dovesse divenire illegittimo per una o più delle Banche Finanziatrici dare esecuzione alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Banca Agente darà immediata comunicazione alla Società Finanziata di tale circostanza.

A seguito di tale comunicazione, la Società Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente l'intero ammontare delle Linee di Credito erogate e non ancora rimborsate, ovvero, dovrà sostituire le garanzie prestate, da tale o da tali Banche Finanziatrici entro la precedente tra:

- (i) i 180 Giorni Lavorativi successivi alla ricezione da parte della Società Finanziata della comunicazione della Banca Agente di cui al presente paragrafo 7.3(h); e
 - (ii) l'ultima data prevista dalla disposizione di legge o regolamentare, ovvero del provvedimento amministrativo o giudiziario rilevante.
- (i) Gli importi di cui al presente paragrafo 7.3 dovranno essere rimborsati alla successiva Data di Pagamento degli Interessi e/o Data Di Rimborso, salvo diverse istruzioni da parte della Banca Agente da inviarsi almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della nuova data di rimborso indicata.

7.4 Oneri derivanti dal rimborso anticipato

Il presente contratto potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione, il pagamento di una penale omnicomprensiva in misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente

8. TASSO DI INTERESSE

8.1 Determinazione

Gli interessi che matureranno nel corso del Periodo di Utilizzo del Finanziamento, calcolati sugli importi erogati, saranno determinati – come da offerta resa in sede di gara, qui allegata sub [●] – sulla base del tasso nominale annuo pari al tasso [EURIBOR 6 (sei) mesi], riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito REUTERS e rilevato alle ore 11:00 (ora dell'Europa Centrale) [2 (due)] Giorni Lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun Periodo di Interessi, maggiorato del Margine.

Alla fine del Periodo di Utilizzo e, se precedente, alla data dell'ultimo Utilizzo del Finanziamento, si provvederà a determinare il tasso fisso che dovrà regolare il residuo debito in essere come risultante alla data di inizio del periodo immediatamente successivo a quello in cui avrà luogo l'ultimo Utilizzo medesimo. Tale Tasso di Interesse sarà pari, come da offerta resa in sede di gara, qui allegata sotto la lettera [●] – al [tasso per le operazioni di Interest Rate Swap (Euribor a 6 (sei) mesi vs tasso fisso) in

euro a [●] anni, fissato a Francoforte alle ore 11:00 del [●], riportato alla pagina ISDAFIX del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS – EUR, maggiorato del Margine.

Gli interessi saranno calcolati sul numero effettivo dei giorni ricompresi nel Periodo di Interessi, sulla base di 360 (trecentosessanta) giorni/anno.

Il residuo debito sarà rimborsato in un'unica soluzione alla "Data di Scadenza Finale", al tasso fisso come sopra determinato.

8.2 Calcolo

Il Tasso di Interesse, come sopra determinato, sarà calcolato dalla Banca [Agente] a ciascuna Data di Rilevazione e prontamente comunicato [alle Banche Finanziatrici ed] alla Società Finanziata.

8.3 Pagamento

Le somme dovute per interessi saranno corrisposte dalla Società Finanziata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi mediante pagamento del relativo importo alla Banca [Agente] secondo quanto previsto all'Articolo [●] (Pagamenti).

8.4 Interessi di Mora

Su ogni somma dovuta in dipendenza di ciascun atto di erogazione e quietanza e non pagata alle scadenze previste, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza obbligo di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale via via dovuto maggiorato di [1] ([uno]) punto percentuale in ragion d'anno.

Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13 (*proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni*), comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, del giorno di scadenza pattuito.

Su detti interessi non è prevista la capitalizzazione periodica.

8.5 Usura

Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo 8 (*Tasso di interesse*) configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

9. PERIODI DI INTERESSI

9.1 Disposizioni di carattere generale

- (a) Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:
 - (i) quanto al primo Periodo di Interessi, come primo giorno la Data di Erogazione e come ultimo giorno il giorno antecedente la Data di Pagamento degli Interessi relativa a tale Periodo di Interessi; e

-
- (ii) quanto ai Periodi di Interessi successivi, come primo giorno la Data di Pagamento degli Interessi relativa al precedente Periodo di Interessi e come ultimo giorno il giorno antecedente la Data di Pagamento degli Interessi relativa al Periodo di Interessi in essere.

- (b) nessun Periodo di Interessi potrà avere una scadenza successiva rispetto al giorno antecedente la relativa Data di Rimborso.

9.2 Durata dei Periodi di Interessi

Con riferimento a ciascuna delle Linee di Credito, ciascun Periodo di Interessi avrà durata pari a 6 (sei) mesi (ad eccezione del primo Periodo di Interessi che potrà avere durata, ma non scadenza, diversa) e scadenza, rispettivamente, ciascun 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

9.3 Consolidamento dei Periodi di Interessi

Fermo restando quanto previsto agli articoli 9.1 e 9.2 che precedono, il primo Periodo di Interessi per ciascun Utilizzo di una Linea di Credito dovrà terminare lo stesso giorno del Periodo di Interessi corrente per ogni altro Utilizzo ai sensi della stessa Linea di Credito. Nell'ultimo giorno di tali Periodi di Interessi, i relativi Utilizzi saranno considerati consolidati e trattati come un unico Utilizzo ai sensi di tale Linea di Credito.

10. CONTI DEL PROGETTO

10.1 Conti del Progetto

La Società Finanziata dovrà utilizzare i Conti del Progetto esclusivamente secondo quanto previsto nel presente Articolo 10 (*Conti del Progetto*) e nel successivo Articolo 11 (*Movimentazione dei Conti*).

10.2 Banca Depositaria

- (a) La Società Finanziata e le Banche Finanziatrici autorizzano la Banca Depositaria a mantenere i Conti del Progetto in conformità a quanto disposto dal presente Articolo 10 (*Conti del Progetto*) e dai Documenti Finanziari.
- (b) La Banca Agente, le Banche Finanziatrici e la Società Finanziata rinunciano fin d'ora ad eccepire il conflitto d'interessi della Banca Depositaria e concordano che nulla avranno a pretendere dalla Banca Depositaria ad alcun titolo fino a quando la Banca Depositaria agirà nel rispetto delle disposizioni del presente Articolo 10 (*Conti del Progetto*), dei Documenti Finanziari, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore (incluse le Istruzioni di Vigilanza per istituti di credito emanate dalla Banca d'Italia).

10.3 Gestione dei Conti del Progetto

- (a) La Società Finanziata dovrà aprire e mantenere i Conti del Progetto a proprio nome presso la Banca Depositaria. Ove occorre possa si precisa che la Società Finanziata potrà svolgere la normale attività senza oneri aggiuntivi o intralci operativi, ove non altrimenti previsto nei Documenti Finanziari.
- (b) La Società Finanziata non dovrà effettuare alcun prelievo da qualsiasi Conto del Progetto, senza il preventivo consenso della Banca Agente:
 - (i) qualora sia in essere un Evento Rilevante Potenziale o un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole comunicato alla Banca Agente dalla Banca Depositaria;

-
- (ii) qualora il prelievo non sia conforme alle previsioni di cui ai Documenti Finanziari; o
 - (iii) se, con riferimento a prelievi di ammontare superiore a Euro [●], non vengano date dalla Società Finanziata alla relativa Banca Depositaria, istruzioni scritte di movimentazione del Conto del Progetto almeno 2 (due) Giorni Lavorativi precedenti alla data proposta per tale movimentazione; o
 - (iv) qualora, per effetto di tale prelievo, il saldo esistente su un qualsiasi Conto del Progetto divenga negativo o scenda al di sotto degli importi minimi obbligatori previsti ai sensi dei Documenti Finanziari.
- (c) Qualora si verifichi e perduri un Evento Rilevante:
- (i) la Società Finanziata non potrà richiedere, domandare o esigere il pagamento o rimborso di alcuna parte dei saldi presenti sui Conti del Progetto; e
 - (ii) la Banca Depositaria potrà, per conto delle Banche Finanziatrici, compensare tra loro i saldi esistenti sui Conti del Progetto.

10.4 Obbligazioni della Banca Depositaria

La Banca Depositaria, affidataria della gestione dei servizi bancari in forza dell'offerta allegata al presente Contratto di Finanziamento sub Allegato [12] (*Offerta resa in sede di gara dall'affidatario*), si obbliga a fornire alla Società Finanziata i servizi bancari di gestione dei conti correnti (ivi inclusi i Conti del Progetto) in conformità con i termini e le condizioni di cui allo "schema di disciplinare per la gestione dei servizi bancari" allegato al presente Contratto di Finanziamento sub Allegato [●] (*Schema di disciplinare per la gestione dei servizi bancari*).

11. MOVIMENTAZIONE DEI CONTI

11.1 Conto Ricavi

- (a) La Società Finanziata dovrà versare sul Conto Ricavi:
- (i) i proventi di qualsiasi Utilizzo;
 - (ii) i proventi, comprensivi di IVA, della propria attività;
 - (iii) qualunque contribuzione effettuata dai Soci a titolo di versamento in conto aumento capitale ovvero finanziamento soci successivamente alla Data di Sottoscrizione; e
 - (iv) qualunque eventuale altro importo percepito a qualsiasi titolo dalla Società Finanziata.

11.2 Conto IVA

- (a) La Società Finanziata dovrà versare sul Conto IVA:
- (i) l'ammontare dei Crediti IVA incassati dalla Società Finanziata;
 - (ii) l'ammontare dell' IVA incassata dalla Società Finanziata; ed
 - (iii) un ammontare pari, di volta in volta, all'ammontare dell'IVA compensata dalla Società Finanziata.

-
- (b) La Società Finanziata potrà prelevare somme dal Conto IVA esclusivamente per far fronte al pagamento del capitale in relazione alla Linea IVA ed al pagamento dell'IVA alle autorità competenti.

11.3 Conto Indennizzi

- (a) La Società Finanziata dovrà far sì che il pagamento delle Indennità, degli Indennizzi, degli Indennizzi Assicurativi, degli indennizzi e delle penali di cui sia beneficiaria sia effettuato unicamente sul Conto Indennizzi.
- (b) La Società Finanziata potrà trasferire sul Conto Ricavi un importo corrispondente alle Indennità, agli Indennizzi, agli Indennizzi Assicurativi agli Indennizzi Assicurativi, da utilizzarsi con riferimento agli Indennizzi Assicurativi, esclusivamente per il ripristino delle opere danneggiate, ove tali importi non debbano essere imputati a rimborso anticipato ai sensi del precedente articolo 7.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*). Ove tali importi non debbano essere imputati a rimborso anticipato, la Società Finanziata potrà trasferirli sul Conto Ricavi.

12. PAGAMENTI

12.1 Modalità

Tutti i pagamenti da parte della Società Finanziata ai sensi del presente Contratto di Finanziamento saranno effettuati, franco deduzioni e ritenute fiscali imposte dalla normativa in vigore, alla Banca Agente per conto delle Banche Finanziatrici mediante accredito sul conto corrente di volta in volta indicato dalla Banca Agente alla Società Finanziata.

12.2 Riparti

- (a) Alle rispettive scadenze, sarà cura della Banca Agente provvedere al riparto alle Banche Finanziatrici degli importi versati dalla Società Finanziata alla Banca Agente in base al presente Contratto di Finanziamento mediante versamento dell'importo spettante a ciascuna Banca Finanziatrice sul conto corrente indicato da quest'ultima, con valuta pari a quella applicata alla Società Finanziata.
- (b) Nel caso in cui la Banca Agente debba ricevere un qualsivoglia importo da corrispondere alle Banche Finanziatrici ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Banca Agente non sarà obbligata a versare tale importo alle Banche Finanziatrici sino a che lo stesso non sia stato effettivamente versato dalla Società Finanziata alla Banca Agente.

12.3 Giorno del pagamento

Qualora un pagamento ai sensi del presente Contratto di Finanziamento debba essere effettuato in una data che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto altrimenti stabilito in relazione alle Date di Pagamento degli Interessi e alle Date di Rimborso.

12.4 Imputazione dei pagamenti parziali

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7 (*Cancellazione e Rimborso Anticipato*) che precede, qualora la Banca Agente riceva dalla Società Finanziata o per conto della stessa un pagamento il cui importo sia inferiore alle somme dovute, il pagamento parziale, indipendentemente dalla eventuale, diversa imputazione indicata dalla Società Finanziata o dal soggetto che effettua il pagamento, sarà imputato come segue:

- (a) in primo luogo, alle somme dovute alla Banca Agente a titolo di rimborso spese, costi e commissioni;

-
- (b) in secondo luogo, agli altri Costi Finanziari;
 - (c) in terzo luogo, alle somme dovute alle Parti Finanziarie a titolo di capitale ai sensi dei Documenti Finanziari; e
 - (d) in quarto luogo, alle somme dovute alle Parti Finanziarie ad altro titolo.

La Banca Agente, previo consenso delle Banche di Maggioranza, potrà variare l'ordine delle imputazioni dei pagamenti parziali.

13. IPOTECHE

13.1 Concessione di Ipoteche

Come garanzia per l'adempimento puntuale ed integrale da parte della Società Finanziata di tutti i propri obblighi di pagamento nascenti ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata si impegna a concedere a favore delle Banche Finanziatrici, ipoteca di primo grado sulle Aree acquisite con i proventi del presente finanziamento, nei termini di cui a ciascun separato Atto di Ipoteca.

14. DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Società Finanziata dichiara e garantisce a ciascuna delle Parti Finanziarie quanto indicato nel presente Articolo 14 (*Dichiarazioni e garanzie*).

14.1 Capacità

La Società Finanziata è una società per azioni regolarmente costituita ed esistente, in conformità al proprio atto costitutivo e statuto, e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta.

14.2 Conformità all'oggetto sociale; poteri

- (a) Il presente Contratto di Finanziamento e le operazioni dallo stesso contemplate sono conformi al raggiungimento dello scopo sociale perseguito dalla Società Finanziata quale indicato nell'oggetto sociale della stessa.
- (b) La Società Finanziata, in conformità con il proprio statuto, ha debitamente conferito ai propri rappresentanti i poteri per la sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento e della Documentazione Finanziaria e ha debitamente conferito ai Rappresentanti Autorizzati i poteri per la sottoscrizione delle Richieste di Utilizzo, delle richieste di rimborso e di ogni altra comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento o in relazione ad esso.

14.3 Stipulazione ed esecuzione dei Documenti Finanziari

- (a) Né la stipulazione né l'esecuzione del presente Contratto di Finanziamento o di alcun altro Documento Finanziario da parte della Società Finanziata violano alcuna disposizione di legge o regolamentare o provvedimento amministrativo o giudiziario applicabile alla Società Finanziata, né costituiscono violazione di accordi che la Società Finanziata abbia in essere con terzi.
- (b) La Società Finanziata è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a validamente concludere e dare esecuzione al presente Contratto di Finanziamento ed agli altri Documenti Finanziari di cui sia parte.
- (c) Le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari di cui è parte sono valide e vincolanti per la Società Finanziata.

14.4 Bilanci

- (a) I bilanci della Società Finanziata consegnati alla Banca Agente ai sensi dell'Articolo [●] (*Condizioni Sospensive*) sono stati redatti con chiarezza ed in conformità ai Principi Contabili e con tutte le disposizioni di legge o regolamentari applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico e di esercizio della Società Finanziata, alla data di riferimento.
- (b) I bilanci della Società Finanziata, come di volta in volta consegnati alla Banca Agente ai sensi dell'Articolo [●] (*Trasmissione di documentazione*) sono stati redatti con chiarezza e in conformità con i Principi Contabili in vigore alla Data di Sottoscrizione e con tutte le disposizioni di legge o regolamentari applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di esercizio della Società Finanziata alla data di riferimento.
- (c) Successivamente alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato dalla Società Finanziata non si sono verificati cambiamenti nell'attività o nella situazione patrimoniale, economica, finanziaria od operativa o nelle prospettive in genere della Società Finanziata.

14.5 Partecipazioni

[La Società Finanziata non ha alcuna controllata o alcuna partecipazione in alcuna società o associazione temporanea d'impresa.]

14.6 Proprietà e disponibilità dei Beni del Progetto

La Società Finanziata ha la piena ed esclusiva proprietà e/o disponibilità dei propri beni, liberi da qualunque Garanzia, ad eccezione delle Garanzie Consentite e di quelli che verranno progressivamente acquisiti dalla Società Finanziata in esecuzione del Piano degli Investimenti.

Ove occorrer possa si precisa (e le Parti Finanziarie espressamente prendono atto) che – ai sensi dell’art. 8.3 dell’Accordo di Programma ed al fine di dare attuazione al Piano degli Investimenti- la Società Finanziata potrà mettere a disposizione della Società EXPO 2015 S.p.A. le Aree, mediante costituzione di diritto di superficie. Resta altresì inteso che nelle more della formalizzazione del diritto di superficie in argomento, la Società Finanziata procederà a consegnare le aree alla Società EXPO 2015 S.p.A. a mezzo di atti idonei a consentire comunque la disponibilità delle aree medesime.

14.7 Conti del Progetto

La Società Finanziata non ha attualmente in essere presso alcuna banca o altro ente a ciò autorizzato, depositi o altri conti correnti al di fuori dei Conti del Progetto.

14.8 Adempimento degli obblighi di legge

La Società Finanziata ha correttamente adempiuto alle disposizioni di legge o regolamentari ad essa applicabili, inclusi gli obblighi fiscali, previdenziali e quelli derivanti dalla normativa ambientale ed in materia di sicurezza sul lavoro, nei tempi previsti.

14.9 Contenzioso

Alla Data di Sottoscrizione non vi è alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo in corso o minacciato, che riguardi la Società Finanziata.

14.10 Insolvenza

- (a) La Società Finanziata non è insolvente né si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 (*Riduzione del capitale per perdite*) e 2447 (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*) codice civile.
- (b) La Società Finanziata non è stata dichiarata fallita né per quanto è a conoscenza della Società Finanziata è stata intrapresa alcuna azione per far dichiarare la Società Finanziata fallita ovvero per assoggettare la Società Finanziata ad una qualsiasi altra procedura concorsuale.

14.11 Pari passu

Gli obblighi della Società Finanziata derivanti dal presente Contratto di Finanziamento non sono postergati ad alcun altro obbligo, presente e futuro, assunto dalla Società Finanziata, fatti salvi i privilegi di legge.

14.12 Eventi Rilevanti, Eventi Rilevanti Potenziali ed Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole

Non si è verificato e non perdura alcun Evento Rilevante, Evento Rilevante Potenziale o Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

14.13 Accuratezza e completezza delle informazioni

Tutte le dichiarazioni ed informazioni comunicate per iscritto riguardanti la Società Finanziata previste nel presente Contratto di Finanziamento e nei documenti di cui all'**Allegato 2** (*Condizioni Sospensive*) o altrimenti fornite alla Banca Agente o alle Parti Finanziarie sono veritiere, complete e accurate sotto ogni aspetto e non contengono dichiarazioni false né omettono alcun fatto che renderebbe tali dichiarazioni e informazioni false al momento in cui tali dichiarazioni e informazioni sono state rese.

14.14 Garanzie

- (a) Ciascuna delle Garanzie di cui ai Documenti di Garanzia:
 - (i) è o, quando sottoscritta ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, sarà, valida e, quando perfezionata secondo quanto ivi previsto, opponibile nei confronti di ciascuna parte concedente e nei confronti di terzi; e
 - (ii) costituisce o, quando sottoscritta ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, costituirà validamente la relativa Garanzia che è, o sarà all'atto di sottoscrizione e dopo il regolare completamento delle formalità per ciascuna di esse una valida Garanzia reale di primo grado o personale sui beni, diritti e redditi oggetto di tale Garanzia per le obbligazioni che vengono ivi dichiarate garantite con privilegio sulle pretese degli altri creditori della Società Finanziata (nell'ordine e fatte salve le eccezioni previste dalla legge).
- (b) Non esistono Garanzie prestate dalla Società Finanziata a favore di terzi oltre alle Garanzie Consentite.

14.15 Tasse e rispetto della normativa previdenziale e assistenziale

- (a) La Società Finanziata ha pagato a tempo debito e nella misura dovuta tutte le Tasse dovute.
- (b) La Società ha effettuato, conformemente alle modalità stabilite dalla legge, il pagamento di ogni somma dovuta a titolo di contributi previdenziali e assistenziali applicabili ed ha regolarmente, correttamente e tempestivamente prelevato e versato le relative ritenute.

14.16 Capitale Sociale - Compagine Societaria

- (a) Il capitale sociale della Società Finanziata è stato interamente [sottoscritto] [e versato].
- (b) Il capitale della Società Finanziata è detenuto dai Soci secondo le percentuali indicate nell'Allegato [11] (*Quote di partecipazione al capitale sociale della Società Finanziata*).

14.17 Utilizzi

Tutti gli Utilizzi sono stati utilizzati conformemente agli scopi previsti dal presente Contratto, quali specificati nella relativa Richiesta di Utilizzo.

14.18 Ripetizione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo [●] (*Dichiarazioni e garanzie*) si intendono rilasciate e rinnovate, oltre che alla Data di Sottoscrizione, a ciascuna Data di Richiesta di Utilizzo, a ciascuna Data di Efficacia, a ciascuna Data di Erogazione, a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, a ciascuna Data di Rimborso.

15. IMPEGNI

15.1 Durata

Gli obblighi della Società Finanziata di cui al presente Articolo [●] (*Impegni*) rimarranno in vigore fino al rimborso del Finanziamento.

15.2 Trasmissione di documentazione

La Società Finanziata si impegna a inviare alla [Banca Agente] non appena disponibili e in ogni caso entro:

- (a) [120 (centoventi)] giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale della Società Finanziata o nel maggior termine previsto dallo statuto della Società Finanziata, il proprio bilancio [predisposto in conformità ai Principi Contabili];
- (b) [entro il 30 settembre] di ciascun anno, una relazione semestrale predisposta dal consiglio di amministrazione della Società Finanziata [predisposto in conformità ai Principi Contabili];

15.3 Informativa

La Società Finanziata si impegna a notificare per iscritto alla Banca Agente:

- (a) immediatamente appena ne abbia conoscenza, ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, economico, amministrativo, patrimoniale, finanziario o giuridico (ancorché notorio) che modifichi in senso sostanzialmente negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società Finanziata rispetto ai dati dell'ultimo bilancio o semestrale forniti alla Banca Agente;
- (b) immediatamente, appena ne abbia conoscenza, il verificarsi di un Evento Rilevante o di un Evento Rilevante Potenziale;
- (c) su richiesta della Banca Agente, ed entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale richiesta, dettagliate informazioni sui fatti di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b);

-
- (d) immediatamente appena ne abbia conoscenza, il verificarsi di un evento che possa costituire un caso di forza maggiore ai sensi dei Contratti di Progetto; e
 - (e) immediatamente, appena ne abbia conoscenza la creazione di qualsiasi Garanzia sui beni della Società Finanziata ivi inclusi i Beni del Progetto ad eccezione delle Garanzie Consentite;
 - (f) qualsiasi avviso di convocazione dell'assemblea dei Soci o altra comunicazione relativa alle decisioni della Società Finanziata.

15.4 Dichiarazione della Società Finanziata

La Società Finanziata si impegna a consegnare alla Banca Agente:

- (a) unitamente al proprio bilancio, inviato ai sensi dell'Articolo [●] (*Trasmissione di documentazione*) che precede; e
- (b) prontamente in ogni momento su richiesta scritta della Banca Agente, qualora la Banca Agente abbia ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato un Evento Rilevante,

una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Finanziata, attestante che non si è verificato né sussiste un Evento Rilevante o un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole ovvero, qualora si sia verificato e perduri, a seconda del caso, un Evento Rilevante o un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole, l'Evento Rilevante o l'Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole occorso e le azioni intraprese dalla Società Finanziata per sanare tale Evento Rilevante o tale Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole (il “**Certificato di Conformità**”).

15.5 Aree

A seguito di ciascun acquisto delle Aree oggetto di acquisizione, la Società Finanziata si impegna a:

- (a) consentire l'accesso ai siti alla [Banca Agente] per mezzo dei propri rappresentanti e/o dei propri consulenti e/o professionisti incaricati ogni qualvolta la [Banca Agente] ne faccia ragionevolmente richiesta e purché in termini e secondo modalità non pregiudizievoli per la Società Finanziata;
- (b) con riferimento a ciascuna Area oggetto di acquisizione, consegnare alla [Banca Agente] la relativa Relazione Notarile e, successivamente al [31 dicembre 2011] procedere alla formalizzazione del relativo Atto di Ipoteca.

16. EVENTI RILEVANTI

Il verificarsi di anche uno solo degli eventi, fatti o circostanze di cui al presente Articolo [●] (*Eventi Rilevanti*)[, *qualora non venga rimediato dalla Società Finanziata entro il Periodo di Cura decorrente dalla data in cui la Società Finanziata ha avuto oggettiva conoscenza del relativo evento, fatto o circostanza ovvero, ove la Società Finanziata non ne abbia conoscenza, dalla relativa comunicazione inviata dalla Banca Agente alla Società Finanziata,*] costituisce un Evento Rilevante.

16.1 Casi di decadenza

Il verificarsi di una delle ipotesi previste all'Articolo 1186 del codice civile, cui viene altresì convenzionalmente parificato il verificarsi di una qualsiasi delle situazioni altrimenti indicate nel presente Articolo (*Eventi Rilevanti*).

16.2 Mancato pagamento

Il mancato pagamento alla scadenza di qualsiasi importo dovuto dalla Società Finanziata a titolo di capitale, interesse (inclusi gli Interessi di Mora) o ad altro titolo ai sensi del presente Contratto di Finanziamento o di un altro Documento Finanziario.

16.3 Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie

La non veridicità o incompletezza in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie contenute in alcuno dei Documenti Finanziari ovvero la non veridicità o incompletezza in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie contenute in qualsiasi altro documento consegnato dalla Società Finanziata in relazione ad alcuno dei Documenti o in ottemperanza agli obblighi di informativa di cui al presente Contratto di Finanziamento.

16.4 Insolvenza

- (a) Venga emesso un ordine o una dichiarazione, iniziati procedimenti legali o intrapreso qualsiasi altro passo (ivi compresa la convocazione di un'assemblea) per il fallimento, l'ammissione a procedure concorsuali o la liquidazione (volontaria o coattiva) o altra procedura avente scopo analogo della Società Finanziata o per il raggiungimento di un concordato con i creditori, cessione dei beni o altro tipo di composizione con la generalità dei creditori della Società Finanziata.
- (b) La Società Finanziata sia o divenga incapace (o ammetta per iscritto la propria incapacità) di pagare regolarmente i propri debiti o sia (o ammetta di essere) altrimenti insolvente o sospenda o minacci di sospendere il pagamento di tutti o di una parte rilevante dei propri debiti a causa di difficoltà finanziarie o si convenga o dichiarare una moratoria in relazione ad alcuna parte del proprio indebitamento o sia altrimenti considerata insolvente ai sensi dell'Articolo 5 della Legge Fallimentare o altra norma applicabile.
- (c) La Società Finanziata intraprenda un procedimento o altre iniziative concrete (ivi comprese, a titolo esemplificativo, eventuali trattative con una categoria rilevante o con la generalità dei propri creditori aventi ad oggetto il pagamento dei propri debiti) al fine di procedere alla moratoria dei pagamenti.
- (d) Un curatore, amministratore straordinario, commissario, liquidatore o altro funzionario avente natura o funzioni simili sia nominato in relazione alla Società Finanziata o a qualsiasi parte del suo patrimonio o la Società Finanziata richieda tale nomina.

16.5 Procedure esecutive

L'avvio di una o più procedure esecutive su beni della Società Finanziata [*qualora l'esito sfavorevole delle stesse possa avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole*].

16.6 Destinazione delle Linee di Credito

L'inottemperanza da parte della Società Finanziata agli obblighi previsti all'Articolo 3 (*Scopo delle Linee di Credito*).

16.7 Vicende attinenti ai Documenti di Garanzia

L'invalidità o inefficacia di anche una sola delle garanzie di cui ai Documenti di Garanzia.

16.8 Nazionalizzazione

Tutti o alcuna parte dei Beni del Progetto venga sequestrata, nazionalizzata, espropriata o acquisita coattivamente da un'autorità pubblica locale o nazionale italiana.

16.9 Proprietà dei Beni del Progetto

Fatto salvo quanto previsto nei Documenti Finanziari, la Società Finanziata non acquisisca o perda la proprietà o la disponibilità dei Beni del Progetto. A tale riguardo (ed in deroga a quanto precede) si precisa (e le Parti Finanziarie espressamente prendono atto) che – ai sensi dell'art. 8.3 dell'Accordo di Programma ed al fine di dare attuazione al Piano degli Investimenti- la Società Finanziata potrà mettere a disposizione della Società EXPO 2015 S.p.A. le Aree, mediante costituzione di diritto di superficie. Resta altresì inteso che nelle more della formalizzazione del diritto di superficie in argomento, la Società Finanziata procederà a consegnare le aree alla Società EXPO 2015 S.p.A. a mezzo di atti idonei a consentire comunque la disponibilità delle aree medesime e che tali circostanze non determinano (né possono essere interpretate quali idonee a determinare) la ricorrenza dell'Evento Rilevante di cui al presente articolo [16.10] (*Proprietà dei beni del Progetto*).

16.10 Contratti di Garanzia

Escussione dei Contratti di Garanzia o di alcuno di essi.

17. RIMEDI IN CASO DI EVENTO RILEVANTE

17.1 Rimedi

In qualsiasi momento successivo al verificarsi di un Evento Rilevante che non sia stato debitamente rimediato entro il relativo Periodo di Cura e purché tale Evento Rilevante persista come confermato per iscritto dalla Banca Agente su istruzione delle Banche Finanziatrici, le Banche Finanziatrici avranno la facoltà, da esercitarsi mediante comunicazione scritta alla Società Finanziata da parte della Banca Agente, di:

- (a) ove non si sia verificato alcun Utilizzo, recedere dal Contratto di Finanziamento senza corrispettivo, cancellando le Quote di Partecipazione; o
- (b) dichiarare la Società Finanziata decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile, senza che in alcun caso occorra pronuncia giudiziale; o
- (c) dichiarare il presente Contratto di Finanziamento risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile e/o recedere dal presente Contratto di Finanziamento nel momento in cui la Società Finanziata riceva comunicazione scritta anche a mezzo fax da parte della Banca Agente, con la quale quest'ultima dichiara di volersi avvalere della presente clausola.

Nel caso in cui sia stata fatta una comunicazione di cui ai precedenti punti da (b) a (c), procedere all'escussione di tutte o parte delle Garanzie di cui ai Documenti di Garanzia.

17.2 Ulteriori rimedi

In nessun caso l'esercizio della facoltà di cui al precedente Articolo faranno venire meno i rimedi previsti dagli altri Documenti Finanziari o comunque dalla legge in favore delle Banche Finanziatrici per la tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti della Società Finanziata.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

18.1 Cessione da parte della Società Finanziata

La Società Finanziata non potrà cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo dei propri diritti e/o delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Finanziari.

18.2 Trasferimenti da parte delle Banche Finanziatrici

Le Banche Finanziatrici non avranno il diritto di cedere a terzi, relativamente alla propria Quota di Partecipazione o parte di essa, il presente Contratto di Finanziamento nonché gli altri Documenti Finanziari.

19. COMUNICAZIONI

19.1 Forma delle comunicazioni

- (a) Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente Contratto di Finanziamento dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera o fax o email. Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:
 - (i) se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l'effettivo ricevimento; ovvero
 - (ii) se inviate via fax, con la ricezione in forma leggibile da parte del destinatario; ovvero
 - (iii) se inviate per email, quando la ricezione è riscontrata dal destinatario mediante email.
- (b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 15:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

19.2 Indirizzo

- (a) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata indica il seguente indirizzo:
[●]
- (b) Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo (c), per qualsivoglia comunicazione prevista nel presente Contratto di Finanziamento, ciascuna delle Banche Finanziatrici indica l'indirizzo di cui all'**Allegato 1**.
- (c) Tutte le comunicazioni tra le Banche Finanziatrici (o una di esse) e la Società Finanziata devono essere inviate per il tramite della Banca Agente.

19.3 Variazioni di indirizzo

Ciascuna delle Parti parte potrà comunicare alla Banca Agente e alla Società Finanziata (o, nel caso della Banca Agente, alle Banche Finanziatrici e alla Società Finanziata) con lettera raccomandata A.R. quel diverso indirizzo, purché in Italia, al quale vorrà ricevere le comunicazioni previste dal presente Contratto di Finanziamento. La variazione di indirizzo avrà efficacia a partire dal 5° (quinto) Giorno

Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione da parte della Banca Agente (o, nel caso della Banca Agente, da parte delle Banche Finanziatrici e della Società Finanziata).

20. COMMISSIONI

20.1 Commissione di Garanzia

La Società Finanziata si impegna a corrispondere alle Banche Finanziatrici una commissione di garanzia pari [●] su base [annua] sull'ammontare di ciascuna Garanzia a Favore dei Proprietari delle Aree emessa a valere sulle disponibilità accordate in ragione delle Linea per Cassa e Firma [*e di tempo in tempo in essere*], – in conformità all'offerta economica resa in sede di gara, qui allegata sub [●].

21. PROVA DEL CREDITO

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le scritture contabili obbligatorie per legge delle [*Banche Finanziatrici*] faranno piena prova in qualsiasi sede e a ogni effetto dei crediti nei confronti della Società Finanziata, salvo errore manifesto o prova contraria.

22. MODIFICHE E RINUNCE

22.1 Procedura

Qualsiasi disposizione contenuta nei Documenti Finanziari potrà essere modificata o fatta oggetto di rinuncia unicamente con il mutuo consenso della Società Finanziata e delle Banche Finanziatrici.

23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

23.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento è regolato dalla legge italiana.

23.2 Foro competente

Salvi i casi di giurisdizione necessaria, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto o comunque ad esso relativa (incluse le obbligazioni extra contrattuali relative allo stesso) sarà esclusivamente competente il Foro di [Milano].

In relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria, le Parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Contratto all'Organismo di Conciliazione Bancaria presso il "Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia dalle Società che dalle Parti Finanziarie e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a queste ultime.

Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.

Le Parti restano comunque libere di concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto, di rivolgersi a un altro organismo di mediazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

Resta peraltro ferma, nei limiti previsti dalla legge, la possibilità di attivazione da parte delle sole Società del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia) ovvero, a seconda della materia, del procedimento di cui al D.Lgs 8/10/2007 n.197 (Camera di conciliazione e arbitrato della Consob), che parimenti assolvono la condizione di procedibilità di cui alla presente clausola.

24. TRATTAMENTO TRIBUTARIO

[Le linee di credito del presente Contratto costituiscono operazioni di finanziamento di durata eccedente i diciotto mesi e un giorno poste in essere da banche aventi diritto al beneficio dell'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Conseguentemente, il presente Contratto e le relative garanzie sono esenti da ogni ulteriore imposta ai sensi delle citate disposizioni.]

25. TRASPARENZA

Ai sensi e in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza emanate ai sensi dell'articolo 9.1 della deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4 marzo 2003 in vigore dal mese di ottobre 2003 e ai sensi delle successive disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate il 10 settembre 2009 in Gazzetta Ufficiale (le "Disposizioni di Trasparenza"), le Parti reciprocamente riconoscono e dichiarano che il presente Contratto ed ogni suo termine e condizione sono stati oggetto di negoziazione individuale tra le stesse e, per l'effetto, il presente Contratto rientra nella categoria dei contratti "che costituiscono oggetto di trattativa individuale" per i quali è prevista l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione II delle Disposizioni di Trasparenza.

26. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con il presente contratto e secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, da intendersi qui integralmente richiamata, le Parti assumono i relativi obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove previsti.

27. DISPOSIZIONI VARIE

27.1 Completezza del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini e le condizioni contenute nel presente Contratto di Finanziamento e nei documenti a questo allegati costituiscono le complete intese intervenute tra di esse e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali sia scritti, tra loro intercorri con riferimento al Finanziamento.

28. CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

28.1 Invalidità parziale

Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto di Finanziamento divenisse per qualsiasi ragione illegittima, invalida o non azionabile, ciò non pregiudicherà la legittimità, validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni.

28.2 Esecuzione non novativa del Contratto di Finanziamento

Qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all'esercizio dei facoltà previsti nel presente Contratto di Finanziamento dovrà essere inteso come esecutivo del contratto stesso e non

costituirà né potrà essere interpretato quale, salvo diversa volontà delle Parti, novazione rispetto a quanto qui contemplato.

28.3 Rinunce e tolleranza

Qualsiasi disposizione del presente Contratto potrà essere oggetto di rinuncia solo per iscritto.

Nessun ritardo, mancato esercizio di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dai Documenti Finanziari potrà essere considerato una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

29. RINVIO

Si applicano, in quanto applicabili agli appalti di servizi e compatibili con la natura del contratto di finanziamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii. nonché le disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e ss.mm.ii.

Le parti tutte autorizzano il Notaio autenticante a rilasciare copia del presente atto a chiunque ne faccia richiesta.

ALLEGATO 1

BANCHE FINANZIATRICI

Banca Finanziatrice	Quota di Partecipazione alla Linea Base
[●]	Euro [●]
[●]	Euro [●]

Banca Finanziatrice	Quota di Partecipazione alla Linea IVA
[●]	Euro [●]
[●]	Euro [●]

Banca Finanziatrice	Quota di Partecipazione alla Linea per Cassa e Firma
[●]	Euro [●]
[●]	Euro [●]

ALLEGATO 2CONDIZIONI SOSPENSIVE

PARTE 1CONDIZIONI SOSPENSIVE ALLA PRIMA EROGAZIONE

1. Documenti costitutivi della Società Finanziata

Copia, certificata come conforme all'originale dal legale rappresentante della Società Finanziata, dell'atto costitutivo e dello statuto vigente della Società Finanziata.

2. Autorizzazioni societarie della Società Finanziata e documenti relativi

2.1 Copia, certificata come conforme all'originale dal legale rappresentante della Società Finanziata, delle delibere dei competenti organi sociali della Società Finanziata e/o degli altri documenti societari attestanti

- (a) l'approvazione dei termini e delle condizioni dei Documenti di cui la Società Finanziata sia, o debba essere, parte, nonché
- (b) l'avvenuto conferimento dei poteri per sottoscrivere i suddetti Documenti in nome e per conto della Società Finanziata.

2.2 Certificato di vigenza della Società Finanziata, rilasciato non oltre [10] giorni prima della Data di Erogazione.

3. Documenti Finanziari

Originale, ovvero, ove non possibile copia autentica, di ciascuno dei seguenti Documenti Finanziari, debitamente sottoscritto, in pieno vigore ed efficacia:

- (a) il Contratto di Finanziamento;
- (b) i Contratti di Garanzia (ad eccezione dell'Atto di Ipoteca); e
- (c) ogni altro Contratto di Finanziamento, atto o documento che le Parti concorderanno di includere nella definizione di "Documenti Finanziari".

PARTE 2

Condizioni Sospensive ad ogni Erogazione, compresa la prima

1. Assenza di Eventi Rilevanti o Eventi Rilevanti Potenziali e/o di Effetti Sostanzialmente Pregiudizievoli.
2. Evidenza che la Società Finanziata non è incorsa in perdite o ha assunto alcun Indebitamento, ad eccezione dell'Indebitamento Consentito, rispetto alle risultanze degli ultimi bilanci consegnati dalla Società Finanziata ai sensi dell'Articolo [●] (*Trasmissione di Documentazione*) del Contratto di Finanziamento.
3. Con riferimento agli Utilizzi della Linea Base [e della Linea per Cassa e Firma], evidenza che gli importi ivi richiesti sono coerenti con il Piano degli Investimenti.

ALLEGATO 3

PARTE 1

Schema di Richiesta di Utilizzo per la Linea Base / Linea per Cassa e Firma

[●]

[Data]

AREXPO S.p.A.

Contratto di Finanziamento per complessivi Euro [225.000.000,00] in data [●]

Facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento sopra indicato; i termini usati nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento di Finanziamento.

1. Il [inserire data] desideriamo beneficiare dell'Utilizzo/i di seguito indicato/i:
 - (a) Utilizzo a valere sulla [**Linea Base / Linea per Cassa e Firma**];
 - (b) Data di Erogazione: [●];
 - (c) Importo: [●];
 - (d) Periodo di Interesse: [●];
 - (e) Istruzioni irrevocabili di pagamento: [●]
2. Confermiamo che:
 - (f) le condizioni sospensive di cui all' Articolo [●] (*Condizioni Sospensive*) del Contratto di Finanziamento per la messa a disposizione delle Quote di Partecipazione si sono tutte verificate e sono sussistenti;
 - (g) le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo [●] (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento sono vere e non fuorvianti;
 - (h) nessun Evento Rilevante o Evento Rilevante Potenziale o Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole si è verificato, né potrebbe verificarsi in ragione della presente Richiesta di Utilizzo di tale Utilizzo, ovvero in ragione dell'Utilizzo qui richiesto;
 - (i) l'Utilizzo di cui alla presente Richiesta di Utilizzo verrà utilizzato per [*inserire scopo e tempistica dell'Utilizzo richiesto*]; e
 - (j) Le dichiarazioni di cui al presente Paragrafo 2 si considereranno ripetute alla Data di Erogazione e, a tal fine, ci impegniamo a comunicarVi immediatamente qualsiasi fatto o circostanza che dovesse verificarsi tra la data della presente Richiesta di Utilizzo e la Data di Erogazione e che possa rendere non veritiere o ingannevoli, sotto qualsiasi aspetto, in tutto o in parte, tali dichiarazioni.

In nome e per conto di:

Da: _____

In qualità di:

PARTE 2

Schema di Richiesta di Utilizzo per la Linea IVA

[●]

[*inserire data*]

AREXPO S.p.A.

Contratto di Finanziamento per complessivi Euro [225.000.000,00] in data [●]

Facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento sopra indicato; i termini usati nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

2. Il [*inserire data*] desideriamo beneficiare dell'Utilizzo/i di seguito indicato/i:
- (a) Utilizzo a valere sulla **Linea IVA**;
 - (b) Data di Erogazione: [●];
 - (c) Importo: [●];
 - (d) Periodo di Interesse: [●];
 - (e) Istruzioni di pagamento: [●].
2. Confermiamo che:
- (f) le condizioni sospensive di cui all' Articolo [●] (*Condizioni Sospensive*) del Contratto di Finanziamento di Finanziamento per la messa a disposizione delle Quote di Partecipazione si sono tutte verificate e sono sussistenti;
 - (g) le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo [●] (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento di Finanziamento sono vere e non fuorvianti;
 - (h) nessun Evento Rilevante o Evento Rilevante Potenziale o Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole si è verificato, né potrebbe verificarsi in ragione della presente Richiesta di Utilizzo di tale/i Utilizzo/i, ovvero in ragione del/degli Utilizzo/i qui richiesto/i;
 - (i) l'Utilizzo di cui alla presente Richiesta di Utilizzo verrà utilizzato per [*inserire scopo e tempistica dell'Utilizzo richiesto*]; e
 - (j) Le dichiarazioni di cui al presente Paragrafo 2 si considereranno ripetute alla Data di Erogazione e, a tal fine, ci impegniamo a comunicarVi immediatamente qualsiasi fatto o circostanza che dovesse verificarsi tra la data della presente Richiesta di Utilizzo e la Data di Erogazione e che possa rendere non veritiere o ingannevoli, sotto qualsiasi aspetto, in tutto o in parte, tali dichiarazioni.

In nome e per conto di:

Da:

In qualità di:

ALLEGATO 4

RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI

[•]

ALLEGATO 5

CONTI DEL PROGETTO

Conto Ricavi:

IBAN [●]

Conto IVA

IBAN [●]

Conto Indennizzi:

IBAN [●]

ALLEGATO 6

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

[su carta intestata della Società Finanziata]

Spett.le

[denominazione banca agente]

Loro sedi

c.a. dott. [●]

Data: [●]

AREXPO S.p.A.

**Contratto di finanziamento per complessivi € [225.000.000,00] stipulato in data [●] (il
“Contratto di Finanziamento”)**

Certificato di Conformità

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento. I termini usati con lettera maiuscola avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

La presente è un Certificato di Conformità ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Vi confermiamo che, alla data odierna:

- (a) tutte le dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi della Documentazione Finanziaria sono veritiere e complete;
- (b) non è in corso alcun Evento Rilevante [o Evento Rilevante Potenziale] [o Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole]

Distinti saluti

In nome e per conto di:

Arexpo S.p.A.

Da:

In qualità di:

ALLEGATO 7

DESCRIZIONE DELLE AREE

[●]

ALLEGATO 8

DESCRIZIONE PIANO DI INVESTIMENTI

[●]

ALLEGATO 9

SPECIMEN ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

[●]

ALLEGATO 10

[INTENZIONALMENTE NON UTILIZZATO]

[●]

ALLEGATO 11

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ FINANZIATA

[●]

ALLEGATO 12

OFFERTA RESA IN SEDE DI GARA DALL’AFFIDATARIO

●

ALLEGATO 13

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BANCARI

[●]

Art. 1 Oggetto del disciplinare

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'espletamento dei servizi bancari e in particolare la gestione del rapporto di conto corrente da parte della Affidataria che li svolgerà prevalentemente presso la propria sede di Milano, Via _____ in conformità a quanto disciplinato con il presente contratto e nei documenti di gara.

Al fine di agevolare il servizio, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra l'Aggiudicataria e Arexpo S.p.A.

Le condizioni di cui al presente contratto potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Di comune accordo fra le Parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento dell'attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procede mediante scambio di lettere. Sono in ogni caso escluse modifiche e/o integrazioni sotto la forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

Art. 2 Adempimenti Preliminari

L'Affidataria si impegna in nome e per conto di Arexpo a curare gli adempimenti necessari alla chiusura dei rapporti bancari in essere al momento dell'aggiudicazione definitiva e al conseguente trasferimento delle relative giacenze sul conto corrente oggetto del presente contratto, secondo le direttive di Arexpo S.p.A.; gli oneri economici per tali adempimenti, previamente documentati, restano a carico di Arexpo S.p.A.

Art. 3 Durata del contratto

Il contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e dunque dal ____ 2011 - ore ____ fino al 31/12/2017.

Alla scadenza del contratto, onde assicurare la continuità del servizio, oggetto di affidamento, l'Aggiudicataria si impegna, su espressa richiesta scritta di Arexpo S.p.A., a garantire la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originale fino all'individuazione del nuovo affidatario.

Alla scadenza del contratto, l'Affidataria si impegna a rimettere tutte le giacenze a favore del nuovo affidatario nel termine di 60 giorni.

Art. 4 Referenti di contratto e comunicazioni

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'aggiudicataria comunica il nominativo del Referente dell'Affidataria per la gestione del contratto, ovvero sia l'interlocutore professionalmente qualificato cui Arexpo S.p.A. si potrà rivolgere per ogni necessità. Entro il medesimo periodo l'aggiudicataria comunica il nominativo dell'eventuale sostituto, che curerà i rapporti con Arexpo S.p.A. in caso di assenza e/o impedimento del gestore.

Referente per Arexpo S.p.A. è il [●] e il suo ufficio.

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto e s'intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata, o al momento di accusazione di ricevuta mediante trasmissione della sigla di risposta, se effettuata via fax, sempre che sia indirizzata, per quanto riguarda l'Amministrazione, al seguente indirizzo: Via(fax, tel.), e, per quanto riguarda l'Aggiudicataria, al seguente indirizzo: Via(fax, tel.), ovvero presso diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, successivamente alla data di stipula del contratto, in conformità alle disposizioni di cui sopra.

Art. 5 Identificazione dei soggetti tenuti a operare con il gestore del servizio

Arexpo S.p.A. entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto si impegna a indicare le persone autorizzate a rappresentarla nei rapporti con l'aggiudicataria, precisando eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili all'affidatario del servizio fino a quando non gli saranno espressamente comunicate.

Salvo contraria disposizione l'autorizzazione a disporre del rapporto di cui è contratto, conferita successivamente al termine di cui al primo comma non determina la revoca delle precedenti autorizzazioni.

Le firme dei soggetti di cui sopra sono depositate presso l'affidataria.

Art.6 Versamenti e Pagamenti

Arexpo S.p.A. effettua versamenti sul conto corrente:

- versando assegni bancari e circolari
- mediante disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso
- versando in conto altri titoli (vaglia, effetti, ricevute e documenti similari), accreditati salvo buon fine.

Sono ammessi versamenti in valuta estera (in tal caso l'accredito avviene previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data di esecuzione della disposizione).

Il conto viene alimentato altresì dai bonifici che Arexpo S.p.A. riceve. L'Affidataria è tenuta all'incasso anche senza autorizzazione di Arexpo S.p.A. delle somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa a favore di Arexpo S.p.A. contro il rilascio di apposita ricevuta.

Fatte salve le disposizioni previste da disposizioni normative, ai versamenti sono applicate le valute indicate nell'offerta tecnica

I pagamenti sono effettuati da Arexpo S.p.A. tramite:

- assegni bancari stipulando all'uopo apposita convenzione assegni
- carta di credito
- disposizioni di bonifico/ ordini di pagamento

Gli ordini di pagamento (mandati) sono emessi sui modelli appositamente predisposti numerati progressivamente e debitamente firmati

I mandati verranno consegnati dalla Società all'Affidataria accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali da restituire alla Società firmata per ricevuta.

In alternativa i mandati di pagamento sono trasmessi in via informatica dai soggetti di cui all'art. 6 in possesso di idonee chiavi di accesso e di relativa password.

I mandati devono contenere:

- Identificazione del creditore;
- Codice fiscale del creditore;
- Importo in cifre e in lettere;
- Scadenza del pagamento;
- Causale del pagamento;
- Data di emissione
- La valuta per il beneficiario
- Le coordinate bancarie del beneficiario (in caso di bonifico)
- Eventuale data di scadenza

Il gestore provvede senza alcun addebito a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie per Arexpo, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di canoni di utenze varie (relativi a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas etc.) di delegazioni di pagamento, nonché di pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati.

L'Affidataria si obbliga a dar corso senza alcun addebito al pagamento delle spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni che la Società riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, canoni di utenze etc.

Sono a carico dell'Affidataria gli oneri derivanti da eventuali sanzioni / penali / interessi derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

L'Affidataria non dà corso al pagamento dei mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato l'ordine.

Il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Società sul mandato.

A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma; in alternativa provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica da consegnare alla Società con cadenza mensile. Su richiesta della Società, l'Affidataria fornisce entro il terzo giorno lavorativo successivo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Gestore è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente.

Sono vietati i pagamenti a favore delle persone indicate all'art. 6 ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relative agli emolumenti a loro spettanti.

Fatte salve le disposizioni previste da disposizioni normative, ai pagamenti sono applicate le valute seguenti: _____.

Art 7 Pagamenti con carta di credito

L'Affidataria servizio si impegna a rilasciare numero 2 carte di credito aziendali, appartenenti a circuito internazionale, regolati da apposito contratto. Il costo del predetto servizio è incluso nel corrispettivo contrattuale.

Arexpo S.p.A. a tal fine trasmette all'Affidataria i nominativi dei soggetti autorizzati a effettuare i pagamenti con carta di credito, i limiti di utilizzo per ciascuno di questi.

Arexpo S.p.A. si impegna a trasmettere con immediatezza l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente.

Art. 8 Obblighi del gestore

L'Affidataria svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con il proprio personale presso gli sportelli della _____ sita in _____, Via _____ n. _____ nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere, nel rispetto degli accordi di lavoro; dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disagi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disagi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni di Arexpo S.p.A. In Particolare l'Affidataria dovrà:

- a) trasmettere con cadenza mensile i mandati estinti corredati dalle rispettive quietanze accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali da restituire al Gestore firmata per ricevuta;
- b) inviare trimestralmente una nota dei bolli e delle spese applicate;
- c) trasmettere trimestralmente l'estratto del conto corrente o documento equipollente corredato del tabulato riportante analiticamente:
 - i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;
 - il foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

Arexpo S.p.A. è tenuto a verificare gli estratti conto ricevuti segnalando tempestivamente e per iscritto e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto.

Il Gestore attiverà- senza alcun onere per Arexpo S.p.A. il servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La trasmissione telematica dei mandati di pagamento (mandato elettronico in alternativa ai modelli cartacei) sarà attuata a spese del Gestore, che adotterà un sistema compatibile con il sistema informativo in uso presso Arexpo S.p.A.

Il Gestore si impegna al ritiro giornaliero della documentazione necessaria per i pagamenti da effettuare e per la ulteriore documentazione relativa ai rapporti in essere.

Il Gestore provvederà ad indicare un proprio referente quale responsabile del servizio.

Art. 9 Tassi creditori e debitori - chiusura periodica del conto

Su tutte le giacenze viene applicato un interesse pari al tasso Euribor ad 1 mese aumentato di _____ punti percentuali (base 360 giorni), riferito alla media del mese precedente la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

I rapporti di dare e avere relativi ai conti, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con identica periodicità portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Sono a carico dell’Affidataria le seguenti spese:

- spese tenuta dei conti correnti;
- spese di liquidazione;
- spese per operazioni interne;
- incassi / pagamenti;
- prelevamenti e altre operazioni di cassa;
- invio e produzione estratto conto e comunicazioni bancarie;
- spese chiusura conto corrente;
- costo e gestione carte di credito;
- effettuazione di un numero illimitato di ordini di bonifico cartacei e/o elettronici;
- eventuali ulteriori commissioni sopra non indicate ma connesse con l’oggetto del presente contratto e non diversamente escluso.

Sono a carico di Arexpo S.p.A. le spese postali e di bollo che il gestore andrà a sostenere per conto di Arexpo S.p.A.

ALLEGATO 14

MODELLO DI GARANZIA A FAVORE DEI PROPRIETARI DELLE AREE

[●]

FIRMATARI

[●]

in qualità di [●] ed in nome e per conto di

[AREXPO S.p.A.]

[●]

in qualità di [●] ed in nome e per conto di

[●]

[●]

in qualità di [●] ed in nome e per conto di

[●]